

**Regolamento
della legge delle biblioteche**
(del 9 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Dipartimento competente

Art. 1 Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 e del presente regolamento.

Competenze finanziarie

Art. 2 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

- al direttore o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi;
- al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
- al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
- al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

Ammissione al Sistema bibliotecario ticinese

Art. 3 ¹L'ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell'organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.

²La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell'applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.

³La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.

⁴Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell'informazione e della ricerca.

⁵L'adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.

⁶Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.

⁷Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente SBT, di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.

⁸Il Consiglio di Stato pubblica l'elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.

Accesso all'informazione

Art. 4 L'accesso all'informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l'organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca.

Capitolo secondo
Le biblioteche pubbliche cantonali

Patrimonio bibliografico

Art. 5 ¹Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

²Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

³Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.

⁴Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.

Direzione

Art. 6 La direzione delle biblioteche pubbliche cantonali è affidata a un direttore, il quale sovrintende al loro coordinamento assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti.

Capitolo terzo

Le biblioteche specializzate e le biblioteche scolastiche

Basi legali

Art. 7 Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento.

Capitolo quarto

I servizi delle biblioteche pubbliche cantonali

Generalità

Art. 8 Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all'art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l'accesso ai servizi anche a persone residenti all'estero.

Gratuità e costi del servizio

Art. 9 ¹La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.

²Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare:

- a) la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;
- b) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;
- c) la riproduzione di documenti.

³Il Dipartimento fissa l'importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazioni specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione.¹

Prestito

Art. 10 ¹Il regolamento di sede stabilisce l'organizzazione del prestito, tenendo presenti i criteri generali fissati dal SBT.

²La direzione decide sulle opere escluse dal prestito e può delegare questa decisione ai responsabili di sede.

³Il prestito dura di regola un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata. I regolamenti di sede definiscono le questioni particolari.

⁴Il prestito è personale; l'utente è responsabile dei materiali che gli sono affidati.

Ritardo e mancata restituzione²

Art. 11 ¹In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione applica i seguenti provvedimenti:

- a) l'emissione di tasse amministrative;³
- b) il blocco della Tessera Utente SBT;⁴

¹ Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

² Nota marginale modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

³ Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

⁴ Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

c) l'esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT;⁵

d) l'esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT.

²In caso di danneggiamento, di perdita e in genere di mancata restituzione del materiale, l'utente è tenuto al risarcimento secondo modalità definite dal Dipartimento.

Capitolo quinto

L'organizzazione delle biblioteche pubbliche cantonali

Regolamento di sede

Art. 12 ¹Ogni biblioteca pubblica cantonale è dotata di un proprio regolamento che contempla:

- a) la struttura organizzativa dell'istituto;
- b) le modalità d'uso della biblioteca;
- c) gli orari di apertura;
- d) il tariffario delle prestazioni e delle tasse amministrative.⁶

²I regolamenti di sede sono approvati dal Dipartimento.

Organizzazione

Art. 13 ¹L'organigramma di ogni biblioteca pubblica cantonale, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, oltre al responsabile di sede che opera su incarico o delega della direzione può comprendere:

- a) bibliotecari e documentalisti diplomati;
- b) assistenti di biblioteca e gestori dell'informazione e della documentazione;
- c) collaboratori scientifici;
- d) il personale tecnico;
- e) il personale amministrativo.

²Per speciali fondi e servizi, all'istituto può essere assegnato personale specificamente qualificato e formato.

Compiti del direttore

Art. 14 ¹Al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali spetta la conduzione generale degli istituti nei loro aspetti culturali, tecnici e amministrativi.

²In particolare sono di sua competenza la sovrintendenza:

- a) alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario;
- b) all'informazione al pubblico;
- c) alla cura delle attività delle biblioteche in rapporto al SBT;
- d) alla promozione delle attività culturali.

Compiti del responsabile di sede

Art. 15 Il responsabile di sede ha i seguenti compiti:

- a) garantire il funzionamento del servizio all'utenza, conformemente alle direttive del SBT;
- b) provvedere alla gestione corrente del personale;
- c) provvedere, con il consenso del direttore, alla gestione dei crediti assegnati e alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario dell'istituto;
- d) promuovere l'attività culturale della biblioteca;
- e) curare l'applicazione del regolamento di sede;
- f) sottoporre per approvazione al direttore la programmazione annuale delle attività, il preventivo e un rapporto di gestione con l'indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei crediti assegnati.

Commissioni esterne di consulenza

Art. 16 ¹Commissioni esterne di consulenza composte da 3 a 7 membri possono essere nominate dal Dipartimento per una o più biblioteche pubbliche cantonali; a esse è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

⁵ Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

⁶ Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

²Esse sono convocate dal direttore, il quale ne presiede le sedute.

³Le commissioni prestano consulenza al direttore, in particolare sulla politica delle acquisizioni e sugli orientamenti delle attività culturali.

Valorizzazione dei fondi speciali

Art. 17 Per la valorizzazione dei fondi speciali il Dipartimento può affidare il compito alle commissioni esterne di consulenza o istituire commissioni specifiche.

Organizzazione delle attività culturali

Art. 18 ¹Le biblioteche pubbliche cantonali organizzano in proprio, promuovono e ospitano attività ed eventi culturali.

²Esse possono prelevare un contributo non superiore a 300 franchi a parziale copertura delle spese di promozione riguardanti le attività culturali che si svolgono nelle rispettive sedi.

³Il contributo è dovuto dagli enti o dalle persone ospitate ed è commisurato all'importanza dell'ente coinvolto.

⁴Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali, prelevando una tassa non superiore a 500 franchi per mezza giornata commisurata alle finalità dell'attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi.⁷

Capitolo sesto Donazioni e scarti

Donazioni

Art. 19 ¹Il Consiglio di Stato decide l'accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.

²Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica delle biblioteche pubbliche cantonali la decisione di accettazione è di competenza del direttore.

Scarti

Art. 20 Il direttore decide per i progetti volti al normale sfoltoimento dei fondi di libri e di documenti non librari mediante vendita, donazione o distruzione.

Capitolo settimo Il Sistema bibliotecario ticinese

Compiti

Art. 21 Il SBT, attraverso i suoi servizi e i suoi gruppi di lavoro, provvede in particolare:

- a) a implementare, coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche aderenti;
- b) a coordinare e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal sistema, nonché il loro potenziamento nelle differenti regioni;
- c) a partecipare ai consorzi e ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali;
- d) a definire le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle biblioteche e a predisporre le modalità di intervento;
- e) alla raccolta dei dati statistici;
- f) ad assicurare l'informazione verso l'esterno e verso l'interno;
- g) a sviluppare nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica;
- h) a preavvisare all'autorità superiore le donazioni importanti.

Automazione

Art. 22 ¹Nell'ambito dell'automazione l'adesione al SBT comporta il ricorso all'applicativo di gestione scelto dal sistema, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato diretto dal SBT.

²Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell'ambito delle convenzioni di adesione.

³La Tessera Utente SBT è emessa dal Sistema, il Dipartimento ne fissa il prezzo.

⁷ Cp.v. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

Formazione

Art. 23 Il Consiglio di Stato può istituire, sostenere o delegare corsi di formazione per il personale delle biblioteche.

Direzione SBT

Art. 24 ¹La direzione del SBT è attribuita al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali.

²Il direttore del SBT provvede:

- a) a dare seguito ai mandati indicati all'art. 21;
- b) a coordinare l'attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali;
- c) a coordinare l'attività dei Gruppi di lavoro di cui all'art. 25;
- d) a organizzare la formazione continua del personale;
- e) a gestire i crediti assegnati al SBT;
- f) a proporre eventuali modifiche normative.

Servizi e gruppi di lavoro

Art. 25 ¹Sotto la presidenza del direttore SBT sono istituiti:

- a) il servizio dell'équipe centrale (Equipe SBT), composto da un bibliotecario del sistema e da un informatico, avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del SBT, di assicurarne la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e statistici. Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti essa si avvale dei servizi del Centro sistemi informativi;
- b) il Gruppo della formazione e dell'aggiornamento (GFA), composto da almeno 3 bibliotecari, avente il compito di sottoporre alla direzione SBT le proposte di formazione continua del personale.

²Il Dipartimento ne designa i membri e può istituire ulteriori gruppi di lavoro, segnatamente per il coordinamento delle regole di soggettazione e l'aggiornamento del soggetto, per il coordinamento delle regole di catalogazione o per altre esigenze di portata generale riguardanti il SBT.

Conferenza dei rappresentanti

Art. 26 ¹La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche aderenti al SBT è nominata dal Dipartimento.

²Essa viene convocata dal direttore del SBT o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri per discutere di tutte le tematiche inerenti alla politica bibliotecaria, al SBT e all'attività delle biblioteche in genere; la Conferenza può formulare auspici e proposte all'indirizzo della direzione, della Divisione della cultura e degli studi universitari, del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

³La Conferenza si organizza secondo regole proprie sulla base di uno statuto ratificato dal Dipartimento. A essa è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

⁴I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria.

Capitolo ottavo
Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 27 Il regolamento della legge delle biblioteche del 19 maggio 1993 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 28 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.⁸

Pubblicato nel BU **2019**, 355.

⁸ Entrata in vigore: 15 ottobre 2019 - BU 2019, 355.